

REGOLAMENTO
anno 2014 / numero 02

RILEVAZIONE DEI TASSI SOGLIA
A FINI ANTIUSURA
ex articolo 207 C.P.

(Testo consolidato al 15/05/2023 - Aggiornamento V)

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino disciplinata dalla Legge 29 giugno 2005, n. 96 e successive modifiche e integrazioni;
- **“Famiglie”**: gli individui o gruppi di individui la cui funzione principale consiste nel consumare, secondo quanto previsto dalla nozione di “consumatore” riportata nella Legge 28 ottobre 2005 n.144 e successive modificazioni, e quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i redditieri, i beneficiari di altri trasferimenti e in genere tutti coloro che non possono essere considerati operatori economici non disponendo di un Codice Operatore Economico o di altra equipollente codificazione estera;
- **“Lisf”**: Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- **“Soggetti Segnalanti”**: l'insieme dei soggetti segnalanti di tipo A e dei soggetti segnalanti di tipo B;
- **“Soggetti Segnalanti di tipo A”**: soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività riservata contraddistinta dalla lettera A) dell'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- **“Soggetti Segnalanti di tipo B”**: soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività riservata contraddistinta dalla lettera B) dell'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- **“Sistema creditizio”**: l'insieme di banche (soggetti segnalanti di tipo A) e società finanziarie (soggetto segnalanti di tipo B) operanti in territorio sammarinese;
- **“Unità Produttive”**: le imprese private esercitate in forma individuale o collettiva (società, consorzi, cooperative ecc.), i loro intermediari, agenti, mediatori o mandatari, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che, coerentemente alla nozione di “professionista” di cui alla Legge 28 ottobre 2005 n.144 e successive modificazioni, agisca nell'esercizio di una privata attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e pertanto dotata di Codice Operatore Economico o equipollente codificazione estera, ad eccezione delle attività elencate nell'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modificazioni.

Articolo 2 - Premessa

1. L'articolo 207 comma 1 del Codice Penale punisce il misfatto “di usura” che si configura qualora chiunque, a fronte di una prestazione patrimoniale, si fa dare o promettere interessi o vantaggi fortemente sproporzionati o si intromette per far dare o promettere ad altri i citati interessi o vantaggi.
2. Al comma 2 del medesimo articolo viene oggettivamente individuato come “fortemente sproporzionato” quell'interesse o vantaggio che determini il superamento dei tassi soglia periodicamente resi noti dall'Autorità di Vigilanza sulla base dell'interesse medio praticato dal SISTEMA CREDITIZIO per i vari tipi di operazione.

3. Per i SOGGETTI SEGNALANTI DI TIPO A, il calcolo dei tassi soglia è stato in passato disciplinato dalla Circolare n. 25 del 12 gennaio 1999 e dalle Lettere Uniformi nn. 97 e 99 rispettivamente del 20 aprile 1999 e del 2 agosto 2001. Successivamente i provvedimenti menzionati sono stati abrogati dalla Circolare n. 43 del 18 maggio 2005.
4. Simmetricamente, per i SOGGETTI SEGNALANTI DI TIPO B, la Circolare n. 28/F del 18 maggio 2005 ha abrogato la Circolare n. 15/F del 12 gennaio 1999 e le Lettere Uniformi nn. 43/F e 45/F rispettivamente del 2 agosto 2001 e del 26 agosto 2002.

Articolo 3 - Finalità

1. Il presente Regolamento ha quale fine principale quello di aggiornare la normativa in oggetto con particolare riferimento alla classificazione delle operazioni e alle modalità di rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) per la determinazione dei tassi soglia a fini antiusura, distinguendo, ove richiesto, tra categorie di soggetti finanziati (FAMIGLIE e UNITÀ PRODUTTIVE).
2. Inoltre con il presente Regolamento vengono consolidati in veste normativa gli orientamenti interpretativi ed i pronunciamenti già espressi dall'Autorità di Vigilanza durante il periodo di vigenza della precedente normativa.
3. La disciplina di cui al presente Regolamento ha una finalità esclusivamente amministrativo-statistica, volta alla determinazione dei tassi-soglia. Ne consegue che la rilevanza penale delle condizioni concretamente applicate dagli intermediari finanziari è rimessa alla esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria, anche con riferimento ai criteri e alla modalità di inclusione o esclusione adottati dall'Autorità di Vigilanza ai fini della determinazione dei predetti tassi-soglia.

Articolo 4 - Destinatari

1. Destinatari del presente Regolamento sono i SOGGETTI SEGNALANTI che alla data di riferimento della segnalazione risultano iscritti al Registro Soggetti Autorizzati previsto dall'articolo 11 della LISF e al Regolamento attuativo n. 2006-01 e sue successive modificazioni. I SOGGETTI SEGNALANTI in liquidazione (coatta o volontaria) non sono quindi tenuti alle segnalazioni di cui ai seguenti articoli 6 e 7 a decorrere dalla data di cancellazione dal summenzionato Registro, così come non lo sono quei SOGGETTI SEGNALANTI che, alla data di riferimento della segnalazione, abbiano già perfezionato la cessione di tutti i rapporti di finanziamento soggetti agli obblighi di rilevazione. L'esenzione descritta riguarda quindi solo le segnalazioni per le quali non sia ancora decorsa la data di riferimento.
2. I SOGGETTI SEGNALANTI iscritti nel Registro Soggetti Autorizzati nel corso del trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attività di finanziamento sono esonerati dall'invio della segnalazione.
3. Nel caso di operazioni di fusione tra soggetti, di cui almeno uno abbia al proprio oggetto sociale l'attività di finanziamento e a condizione che il nuovo soggetto risultante dalla fusione mantenga al proprio oggetto sociale

L'attività di finanziamento, la segnalazione va prodotta dal citato nuovo soggetto ricadente nella categoria dei SOGGETTI SEGNALANTI DI TIPO A o DI TIPO B.

Articolo 5 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, al fine di determinare i tassi soglia a fini antiusura -ex art. 207 C.P.-, prevede le modalità per rilevare i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dal SISTEMA CREDITIZIO nelle categorie di operazioni di finanziamento descritte nel prosieguo.

Articolo 6 - Periodicità di segnalazione e termini di inoltro

1. Le segnalazioni devono riferirsi ai seguenti trimestri singolarmente considerati:
 - a) 1° gennaio - 31 marzo;
 - b) 1° aprile - 30 giugno;
 - c) 1° luglio - 30 settembre;
 - d) 1° ottobre - 31 dicembre;
2. Le segnalazioni riferite al trimestre considerato devono essere trasmesse dai SOGGETTI SEGNALANTI alla BANCA CENTRALE entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla conclusione del trimestre oggetto di segnalazione.
3. Qualora l'ultimo giorno di cui al comma precedente coincida con una giornata non lavorativa, tale termine non è oggetto di posticipo.
4. I SOGGETTI SEGNALANTI dovranno comunque comunicare alla BANCA CENTRALE anche i rapporti esclusi dal calcolo del TEGM, entro i medesimi termini di cui ai precedenti commi e con le modalità di cui al seguente articolo.

Articolo 7 - Modalità di trasmissione delle segnalazioni

1. Le segnalazioni devono essere trasmesse utilizzando i relativi Modelli Segnaletici e nel rispetto delle indicazioni operative per l'inserimento e l'invio dei dati riportate nell'apposito Manuale Operativo, entrambi (Modelli e Manuale) pubblicati nell'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE (www.bcsm.sm).
2. Eventuali aggiornamenti dei Modelli e del Manuale saranno parimenti oggetto di pubblicazione, ad uso dei SOGGETTI SEGNALANTI, nell'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE.

Articolo 8 - Pubblicazione dei tassi soglia

1. La BANCA CENTRALE, provvederà a calcolare, per ciascuna categoria di finanziamenti di cui al seguente articolo, i tassi soglia e i tassi effettivi globali medi di sistema da cui, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 19

comma 4, i medesimi tassi soglia sono stati ricavati, curandone poi la relativa pubblicazione sul proprio sito internet nell'apposita sezione.

2. I tassi soglia, distinti per banche e società finanziarie, saranno applicabili al secondo trimestre successivo a quello oggetto di segnalazione e formeranno oggetto di comunicazione con apposita Circolare pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale, nei modi previsti dall'art. 6 della Legge Qualificata 26 ottobre 2010 n. 2.
3. I SOGGETTI SEGNALANTI devono comunque esporre i tassi soglia pubblicati dalla BANCA CENTRALE presso la propria sede e ciascuna delle succursali aperte al pubblico, in modo facilmente visibile al pubblico medesimo: le banche, quelli ricavati dalle segnalazioni provenienti dai SOGGETTI SEGNALANTI DI TIPO A, le società finanziarie, quelli ricavati dalle segnalazioni provenienti dai SOGGETTI SEGNALANTI DI TIPO B.

Articolo 9 - Categorie di finanziamenti soggette agli obblighi di rilevazione del TEGM

1. Le operazioni che formano oggetto per la determinazione del TEGM sono:

- 1) aperture di credito in conto corrente bancario;
- 2) finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale;
- 3) credito personale;
- 4) credito finalizzato;
- 5) factoring;
- 6) leasing;
- 7) mutui;
- 8) prestiti a fronte di cessione del quinto dello stipendio o pensione;
- 9) credito revolving e con utilizzo di carte di credito;
- 10) altri finanziamenti;

così come di seguito descritte.

2. Aperture di credito in conto corrente bancario

2a) Appartengono a questa categoria tutte quelle operazioni regolate in conto corrente in base alle quali il SOGGETTO SEGNALANTE DI TIPO A, si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma a tempo determinato o indeterminato e il cliente ha la facoltà di ripristinarne la disponibilità. Rientrano in questa categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati e gli sconfinamenti sui conti affidati oltre l'accordato.

2b) Nella segnalazione deve essere data evidenza se trattasi di:

- apertura di credito in conto corrente assistita, integralmente o parzialmente, da garanzia reale o prestata da un SOGGETTO AUTORIZZATO ai sensi della LISF;
- apertura di credito in conto corrente affidato ma non assistito da garanzia come sopra;
- apertura di credito in conto corrente non affidato sul quale si sono verificati dei passaggi a debito.

3. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale

3a) Sono riconducibili a questa categoria le operazioni di finanziamento a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

3b) Appartengono comunque a questa categoria, tutte quelle operazioni di anticipo e sconto rilevabili, anche se gestite contabilmente su conto corrente ordinario.

3c) In nessun caso è comunque ammissibile l'anticipo o lo sconto di portafoglio commerciale in assenza della presentazione di fatture e/o contratti e/o altri titoli causali idonei a comprovare l'esistenza del credito e la sua natura commerciale.

4. Credito personale

4a) Rientrano in questa categoria i prestiti concessi a favore di FAMIGLIE che:

1. siano destinati a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personale o familiare;
2. siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento

4b) Il cliente, una volta ottenuti i fondi, potrà disporne per la finalità comunicata al finanziatore, oppure per altre finalità

4c) Nel caso in cui questi finanziamenti vengano erogati sotto forma di aperture di credito in conto corrente, allora devono essere segnalati in quella categoria -Apertura di credito in conto corrente-.

5. Credito finalizzato

5a) Compongono questa categoria i finanziamenti rateali finalizzati in via esclusiva all'acquisto di uno o più beni determinati o al pagamento di specifici servizi per un importo massimo di euro 75.000,00.

5b) Tale categoria si contraddistingue per la stretta e necessaria connessione tra l'acquisto del bene o del servizio e la concessione del credito, la cui erogazione da parte del SOGGETTO SEGNALANTE finanziatore avviene con il pagamento eseguito direttamente all'esercente (venditore del bene o prestatore del servizio).

6. Factoring

6a) Rientrano in questa categoria gli anticipi erogati a fronte di una cessione di crediti commerciali, effettuati con clausola "pro-solvendo" o "pro-soluto" dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) ad un intermediario specializzato (factor) che si assume la gestione del credito commerciale, fornendo

eventualmente ulteriori servizi collaterali all'impresa nonché, in primis, l'impegno di curarne la riscossione.

7. Leasing

- 7a) Finanziamenti di cui alla Legge 19 novembre 2001 n. 115 e successive modifiche e integrazioni, realizzati attraverso contratti di locazione di beni materiali (mobili ed immobili) ed immateriali (es. software, brevetti, know-how) acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta ed indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (riscatto).
- 7b) Non rientrano quindi nella rilevazione le operazioni di leasing operativo.
- 7c) La segnalazione richiede l'evidenza separata per i leasing su beni immobili, i leasing su beni mobili registrati (automezzi, natanti, aviomobili etc.) ed i leasing strumentali su beni mobili diversi (impianti, macchinari, attrezzature, arredi, etc.). Vanno ricompresi convenzionalmente in questi ultimi anche quelli su beni immateriali.
- 7d) La segnalazione richiede altresì l'evidenza separata tra i leasing immobiliari a tasso fisso e quelli a tasso variabile.

8. Mutui

- 8a) Categoria che comprende esclusivamente finanziamenti che:
- 1) abbiano durata superiore a 5 anni;
 - 2) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
 - 3) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.
- 8b) Deve essere data una diversa evidenza per i mutui erogati a tasso variabile e a tasso fisso e all'interno di ogni categoria deve essere data separata evidenza se trattasi di finanziamenti concessi a FAMIGLIE o a UNITÀ PRODUTTIVE.
- 8c) Per tasso variabile deve intendersi il tasso ancorato all'andamento di un parametro predefinito. I mutui detti a "tasso misto", ossia quelli che prevedono sia periodi legati a tassi fissi sia periodi legati a tassi variabili, devono essere segnalati nella categoria mutui a tasso variabile.
- 8d) A parziale deroga del comma precedente, nel caso in cui il finanziamento preveda che parte delle rate siano pagate a tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e per il restante periodo che siano pagate con un tasso variabile, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso.

8e) I mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base a un tasso fisso per una certa percentuale di importo e in base ad un tasso variabile per la restante percentuale (c.d. mutui bilanciati) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30%. Negli altri casi sono segnalati tra i mutui a tasso fisso.

8f) I mutui che prevedono l'esercizio di un'opzione sul tasso applicato sono segnalati nella categoria relativa alla tipologia di tasso previsto per la prima rata di rimborso.

9. Prestiti a fronte di cessione del quinto dello stipendio o della pensione

9a) Rientrano in questa categoria tutte le operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Affinché si configuri tale categoria è necessario che:

1. sia presente un ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro o ente erogatore di pensione di pagare una quota dello stipendio/pensione direttamente al creditore;
2. che il finanziamento abbia una durata compresa fra 18 mesi e 10 anni. Nei casi in cui il finanziamento sia effettuato nei confronti di un soggetto assunto con contratto a tempo determinato, la durata del finanziamento non può superare la scadenza del contratto d'impiego;
3. il quinto degli emolumenti ceduti vengano intesi al netto delle ritenute ragguagliato alle mensilità corrisposte;
4. fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2), il finanziamento sia rivolto a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell'azienda;
5. il finanziamento sia assistito da polizze assicurative idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze assicurative rischio vita e rischi impiego).

9b) Deve essere data separata evidenza fra cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

10. Credito revolving e con utilizzo carte di credito

10a) Rientrano in questa categoria le operazioni di credito revolving e i finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito.

10b) Viene definita operazione di credito revolving la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dall'apertura di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido. L'operazione può essere concessa con l'utilizzo di una carta di credito.

11. Altri finanziamenti

11a) Rientrano in questa categoria di carattere residuale, tutte quelle forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. le operazioni di credito su pegno, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di pagamento, i mutui chirografari, i mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito).

11b) Deve essere fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi a FAMIGLIE e a UNITÀ PRODUTTIVE.

Articolo 10 - I prefinanziamenti

1. I prefinanziamenti, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale in corso di istruttoria o già deliberati vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata nel prefinanziamento senza tenere conto della categoria dell'operazione "principale".
2. Le operazioni in pool, ossia i finanziamenti erogati da due o più SOGGETTI SEGNALANTI con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dal SOGGETTO SEGNALANTE capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.

Articolo 11 - Categorie di finanziamenti esenti dagli obblighi di rilevazioni per il calcolo del TEGM

1. Tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle singole tipologie di finanziamento, sono da escludere dalla rilevazione a fini statistici, pur trovando applicazione, anche per queste, l'articolo 207 del codice penale, le seguenti operazioni:
 - a) operazioni in valuta;
 - b) posizioni classificate a sofferenza ai sensi delle vigenti disposizioni di vigilanza;
 - c) esposizioni creditizie deteriorate oggetto di misure di concessione ai sensi delle vigenti disposizioni di vigilanza;
 - d) operazioni a tasso agevolato;
 - e) operazioni a tassi di favore;
 - f) finanziamenti revocati;
 - g) altre operazioni escluse.
2. Operazioni in valuta
 - 2a) Per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'euro, il cui tasso d'interesse remunera, oltre il rischio di credito, anche il rischio di cambio.

- 2b) Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un paniere di valute.
3. Posizioni classificate a sofferenza ai sensi delle vigenti disposizioni di vigilanza. Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti già classificati a sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.
4. Esposizioni creditizie deteriorate oggetto di misure di concessione ai sensi delle vigenti disposizioni di vigilanza. Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni creditizie deteriorate oggetto di concessioni alla fine del trimestre di riferimento.
5. Operazioni a tasso agevolato. Rientrano in questa categoria tutte quelle operazioni di un finanziamento eseguite ad un tasso inferiore a quello di mercato in virtù di agevolazioni riconosciute al richiedente in base a provvedimenti legislativi che prevedono che parte degli interessi vengano pagati attraverso fondi statali, nonché quei finanziamenti erogati a condizioni di favore in considerazioni di calamità naturali o comunque di eventi di carattere straordinario.
6. Operazioni a tassi di favore. Si intendono i finanziamenti a tasso zero o a tassi al di sotto dei parametri di mercato (Euribor, Eurirs ecc.) concessi, per un periodo limitato e/o in seguito a campagne pubblicitarie o a strategie di marketing, purché adeguatamente documentati e motivati, compresi i finanziamenti concessi a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato in virtù di una provvista fondi ottenuta a tassi agevolati tramite organismi senza finalità di lucro o in virtù del collegamento del soggetto segnalante con l'impresa produttrice, generalmente nell'ambito di un contratto di fornitura (finanziamenti di marca).
7. Finanziamenti revocati. Sono considerati tali tutti i finanziamenti comunque revocati entro la fine del trimestre di riferimento.
8. Altre operazioni escluse:
- a) posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito;
 - b) posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel trimestre di riferimento;
 - c) finanziamenti infragruppo, ossia quelli rappresentati da quelle operazioni di credito effettuate a favore di società del gruppo di appartenenza;
 - d) crediti rinegoziati a condizioni fissate per legge.

Articolo 12 - Controparte rilevante

1. Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le FAMIGLIE e con le UNITÀ PRODUTTIVE. Per effetto di quanto previsto alla lettera g), dell'Allegato A alla Legge 21 maggio 2012 n.54, l'Ente Poste non rientra quindi tra i SOGGETTI SEGNALENTI.

2. Ove non diversamente richiesto, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori (FAMIGLIE e UNITÀ PRODUTTIVE).

Articolo 13 - Classi importo

1. Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e saranno indicate nel Modello Segnaletico di cui al precedente articolo 7.
2. Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato.
3. Per fido accordato si intende l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace.
4. Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti. Nel caso di ampliamento temporaneo dell'accordato operativo, la classe di importo resta determinata secondo l'ammontare originariamente determinato.
5. Nel caso di finanziamenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 9 commi 4), 5), 7), 8), 9) e 11), la classe di importo deve essere individuata in base al capitale finanziato (per es. nei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione si deve prendere in considerazione il montante lordo meno gli interessi).
6. Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento. Ad esempio:
 - a) nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati, deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo;
 - b) nel caso di operazioni di *factoring* su crediti acquistati a titolo definitivo (ossia senza dar luogo a impegni per il cedente) e di sconto di effetti, deve essere considerato l'importo erogato (cd. netto ricavo), ossia il valore attuale degli effetti presentati allo sconto;
 - c) nel caso di presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale, la classe d'importo è determinata in base all'importo erogato per ogni singola presentazione sul complesso degli effetti ceduti nell'arco di una giornata lavorativa, ancorché gli stessi siano emessi da soggetti diversi e per differenti scadenze.
7. Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. "maxicanone" e/o di eventuali anticipi e al netto delle imposte.

8. Alle operazioni di credito *revolving* e nei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio "carte aziendali"), la classe d'importo va individuata facendo riferimento all'ammontare complessivo del fido accordato.
9. Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido accordato.
10. I mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" vanno segnalati nella classe d'importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.
11. In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

Articolo 14 - Dati da segnalare

1. Il SOGGETTO SEGNALANTE deve comunicare alla BANCA CENTRALE, attraverso la trasmissione dell'apposito Modello e nel rispetto del Manuale di cui al precedente articolo 7, le seguenti informazioni:
 - a) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dal SOGGETTO SEGNALANTE. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali (TEG) applicati ad ogni singolo rapporto;
 - b) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario (TEGM);
 - c) i punti di maggiorazione rispetto al tasso convenuto mediamente previsti nei contratti di finanziamento a titolo di mora dai SOGGETTI SEGNALANTI per i casi di ritardato pagamento.
2. Le informazioni previste ai punti a) e b) devono essere disaggregate per le classi d'importo previste.
3. Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento, operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa apponendo uno zero - "0".

Articolo 15 - Base di calcolo dei dati da segnalare

1. Costituiscono la base di calcolo
 - a) per le categorie: *aperture di credito in conto corrente bancario, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, factoring, credito revolving* devono essere considerati tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento ancorché estinti nel corso del medesimo trimestre. Fatto salvo quanto sopra, per le categorie - *finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale*

-, ad eccezione degli anticipi salvo buon fine e - *factoring* – che non diano luogo a posizioni debitorie per il cedente, devono essere segnalati solo quei rapporti che hanno ricevuto almeno una prestazione nell’arco del trimestre di riferimento. Solo nei casi in cui manchi un preesistente affidamento, per calcolare il numero di rapporti si considerano le singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti;

- b) per le rimanenti categorie di operazioni devono essere considerati esclusivamente i rapporti di finanziamento accesi nel corso del trimestre di riferimento, ossia per effetto di un contratto di finanziamento avente data di stipula compresa nel trimestre menzionato.

2. Devono inoltre essere segnalati, nelle rispettive categorie di finanziamento, tutti i rapporti per i quali, nel trimestre, risulta variata una condizione contrattuale relativa a durata, importo erogato e tasso d’interesse, i cui termini non siano già previsti nel contratto originario (ad es. vanno incluse nella rilevazione le dilazioni di pagamento non previste contrattualmente e i prestiti personali con possibilità di ricarica al momento dell’esercizio dell’opzione), fatte salve le operazioni escluse.
3. Nelle nuove operazioni da segnalare, per stabilire la classe d’importo e il TEG, dovrà essere preso in considerazione il piano di ammortamento modificato per effetto delle variazioni contrattuali.

Articolo 16 - Calcolo del TEG

1. Il calcolo del TEG deve essere eseguito nel rispetto delle metodologie differenziate a seconda del tipo di categoria di finanziamento considerato.
2. Per le categorie *aperture di credito in conto corrente bancario* -, *finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale* -, *factoring* - e - *credito revolving e con utilizzo di carte di credito* -, deve essere utilizzata la seguente formula:

$TEG = (\text{Interessi del trimestre} \times 36.500 / \text{Numero debitori}) + (\text{Oneri su base annua} \times 100 / \text{Accordato})$, dove:

- gli Interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni appartenenti alle categorie *finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale* - e - *factoring* -, nelle quali gli interessi siano stati calcolati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono invece dati dal prodotto tra il capitale ed i giorni. Nel caso di conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall’estratto conto trimestrale (conto scalare). Per le operazioni di cui alle categorie *finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale* - e - *factoring* -, i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l’incasso in base alle pratiche di mercato. Qualora la determinazione degli interessi sia avvenuta attraverso la formula dello sconto i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti anziché di quello facciale.
- gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale,

destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell'accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate.

- per Accordato deve essere considerato quello che viene definito al paragrafo "Classi di importo".

3. Per tutte le altre forme di finanziamento di cui alle categorie - *credito personale* -, - *credito finalizzato* -, - *leasing* -, - *mutui* -, - *prestiti a fronte di cessione del quinto dello stipendio/pensione* - e - *altri finanziamenti* -, è necessario fare riferimento al TAEG, pertanto la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

in riferimento alla quale:

i è il tasso di interesse con il quale viene realizzata l'uguaglianza fra i flussi attualizzati delle rate e il valore del finanziamento, che può essere dato anche dalla somma di più "prestiti", intendendo per "prestito" ogni singola erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto;

k è il numero d'ordine di un "prestito";

k' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";

A_k è l'importo del prestito numero K ;

$A'_{k'}$ è l'importo della "rata di rimborso" numero k' ;

m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";

m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso"

t_k è la data espressa in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n. 1 e le date degli ulteriori prestiti dal numero 2 al numero m ;

$t_{k'}$ è la data espressa in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n. 1 e le date delle "rate di rimborso" dal numero 1 al numero m' .

4. Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al successivo articolo 17.
5. Per "prestito" deve intendersi ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.
6. Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi esemplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.

7. Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito.
8. In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia).

Articolo 17 - Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG

1. Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - salvo per le sole eccezioni di seguito descritte - collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.
2. A titolo esemplificativo si riportano qui di seguito le principali commissioni e spese collegate all'erogazione del credito ed incluse ai fini di cui sopra:
 - a) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di "istruttoria cedente");
 - b) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale"), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;
 - c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
 - d) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Sono ricomprese, al verificarsi delle condizioni sopra specificate, anche le spese di assicurazione per morte, invalidità, disoccupazione del debitore, purché la polizza sia vincolata in favore del finanziatore, il quale, al verificarsi dell'evento, percepisca direttamente il capitale assicurato con obbligo di restituzione dell'eventuale eccedenza al debitore o suoi eredi;
 - e) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);
 - f) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato;

- g) la commissione di massimo scoperto;
- h) gli oneri applicati alla clientela per i passaggi a debito di conti non affidati, fino a concorrenza delle spese addebitate ai clienti per la liquidazione trimestrale dei conti affidati;
- i) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.

3. Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

4. Le spese addebitate con cadenza non trimestrale vanno computate per competenza sui quattro trimestri di rilevazione.

5. Dal calcolo del tasso sono escluse le spese di seguito tassativamente elencate:

- a) le imposte e tasse;
- b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di *leasing*);
- c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo e quelli relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
- d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
- e) con riferimento al *factoring* e al *leasing*, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.

6. Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.

Articolo 18 - Calcolo dell'importo erogato

1. La metodologia di calcolo dell'importo erogato varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate:

- a) *Aperture di credito in conto corrente, factoring e credito revolving e con utilizzo di carte di credito.* Nell'ambito di ciascun rapporto, per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre calcolato rapportando i numeri debitori (di cui al precedente articolo 16) al numero di giorni effettivi del trimestre. Nei casi di passaggio a debito di conti non affidati si devono prendere in considerazione solo i giorni in cui il saldo è negativo per il cliente. Nel caso di operazioni di operazioni di factoring che non diano luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente, il valore da prendere in considerazione è la somma degli anticipi erogati nel trimestre.

- b) *Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale.* Nell'ambito di ciascun rapporto, ad eccezione degli anticipi s.b.f., per importo erogato si intende la somma degli importi concessi a fronte dello sconto effetti. Per gli anticipi s.b.f., per importo erogato, si intende il saldo medio nel trimestre.
- c) *Credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti a fronte di cessione del quinto dello stipendio/pensione e altri finanziamenti.* Per importo erogato si intende il fido accordato o il capitale finanziato come definito nelle "classi di importo".

Articolo 19 - Calcolo dei tassi soglia a fini antiusura

1. La BANCA CENTRALE, in attuazione dell'articolo 207 del codice penale, pubblica trimestralmente, nelle modalità previste all'articolo 8, i tassi soglia, oltre i quali gli interessi pattuiti devono sempre considerarsi usurari; non potranno pertanto essere pretesi, e se incassati dovranno essere restituiti, gli interessi eccedenti i tassi soglia in vigore all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento o all'atto di sue eventuali successive modifiche concordate tra le parti.
2. Il tasso soglia di cui al comma precedente è stabilito, in maniera distinta per ciascuna categoria di SOGGETTI SEGNALANTI (DI TIPO A o DI TIPO B), nel tasso medio rilevato ai sensi del presente Regolamento ed in relazione alle categorie di operazioni alle quali il credito si riferisce, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
3. Qualora i dati raccolti da una delle categorie di SOGGETTI SEGNALANTI con riferimento ad una forma tecnica di finanziamento, per specifica classe di importo, non siano desunti da un numero complessivo di rapporti almeno pari alle 10 unità, il tasso soglia, che sarà riportato all'interno dei prospetti di cui al precedente articolo 8, sarà comune ad entrambe le categorie (banche e società finanziarie) e verrà determinato, per quella forma tecnica di finanziamento e classe di importo, utilizzando anche i dati raccolti dall'altra categoria di SOGGETTI SEGNALANTI.
4. I criteri per la determinazione dei tassi soglia applicati per ciascun trimestre solare saranno riportati anche nelle rispettive Circolari di cui al precedente articolo 8, così come eventuali loro variazioni rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, fino a suo definitivo aggiornamento, inclusa la possibilità di:
 - estendere, anche in via permanente e generalizzata, la deroga di cui al precedente comma, abbandonando così la distinzione tra tassi soglia applicabili alle sole banche e tassi soglia applicabili alle sole società finanziarie
 - introdurre ulteriori criteri suppletivi di correzione del tasso soglia nei casi di base dati non sufficientemente significativa sul piano statistico o di variazioni intervenute medio- tempore nei tassi di rifinanziamento principale dell'Eurosistema;

- introdurre criteri sostitutivi di determinazione del tasso soglia qualora la base dati di riferimento per talune forme tecniche di finanziamento e classi di importo risulti assente o comunque inferiore alle 10 unità, anche sommando il numero complessivo dei rapporti ai sensi del precedente comma 3.

5. Con riferimento ai finanziamenti in valuta diversa dall'euro, al tasso soglia così come sopra determinato e corrispondente per forma tecnica e classe di importo, dovrà essere sommato o detratto il differenziale del costo della provvista, dato dalla differenza tra il tasso interbancario relativo alla valuta utilizzata e quello relativo all'euro, per pari durata, pertanto la formula per la determinazione del tasso soglia da applicare ai finanziamenti in valuta estera è la seguente:

$$TS(X) = TRF(X) - TRF\text{€} + TS\text{€}$$

in riferimento alla quale:

X = è la valuta estera in cui è espresso il finanziamento;

TS(X) = è il Tasso Soglia antiusura applicabile al finanziamento in valuta X;

TRF(X) = è il Tasso Risk Free (interbancario o swap) sulla valuta X per periodo corrispondente alla durata del finanziamento);

TRF€ = è il Tasso Risk Free Euro (interbancario o swap) di periodo corrispondente alla durata del finanziamento;

TS€ = è il Tasso Soglia antiusura applicabile al finanziamento in valuta qualora fosse espresso in Euro. A titolo esemplificativo, qualora il tasso soglia euro, per un finanziamento a 6 mesi, risulti pari al 10% e i tassi interbancari, sempre a 6 mesi, su finanziamenti in euro, yen e rand ammontassero rispettivamente al 4%, all'1% e al 15%, i tassi soglia in yen e rand, risulterebbero pari al 7% e al 21%, così determinati:

a) Tasso soglia in yen del 7% = 1% - 4% + 10%;

b) Tasso soglia in rand del 21% = 15% - 4% + 10%.

Articolo 20 - Modalità di calcolo della soglia in caso di mora

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 17 comma 5), il quale prevede l'esclusione degli interessi di mora e oneri assimilabili dalle spese partecipanti alla determinazione del tasso effettivo globale e conseguentemente dai tassi soglia, nella Circolare di cui al precedente articolo 8 comma 2 sarà pubblicata anche la media di sistema dei punti di maggiorazione per mora, rilevata trimestralmente sulla base della rilevazione statistica di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera c). Nei casi di mora, la media di cui sopra andrà pertanto sommata al tasso effettivo globale medio pubblicato per la categoria o sottocategoria di riferimento per poi determinare la soglia su tale sommatoria.

Articolo 21 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore in data 31 marzo 2014 ed abroga le Circolari nn. 43 e 28/F del 18 maggio 2005 e relativi allegati, che troveranno tuttavia applicazione fino alla segnalazione relativa al primo trimestre

2015 incluso, per consentire ai SOGGETTI SEGNALANTI di apportare medio tempore i necessari adeguamenti sotto il profilo informatico.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento troveranno quindi applicazione a partire della segnalazione riferita al secondo trimestre 2015, da trasmettere alla BANCA CENTRALE entro il 31 agosto 2015, ai fini del calcolo dei tassi soglia vigenti durante il quarto trimestre del 2015.